



REPUBBLICA ITALIANA

-5612/16

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1320/2010

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 5612

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente - Ud. 12/02/2016

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - PU

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1320-2010 proposto da:

WD (c.f.),

LR (c.f.), AA (c.f.

.....), elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 10, presso l'avvocato
AVILIO PRESUTTI, che li rappresenta e difende
unitamente all'avvocato PAOLO GOLINI, giusta procura
in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (p.i.

00117100537), in persona del Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO GIORGI, DANIELE FALAGIANI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1774/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato GOLINI PAOLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l'11.12.2008, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, accolse l'opposizione proposta dal Comune di Castiglione della Pescaia avverso il decreto con cui, su istanza degli architetti W D

, AA e L R , gli era stato ingiunto il pagamento della somma di £ 125.591.225, oltre interessi e spese, per le prestazioni professionali dagli stessi svolte.

Dopo aver rilevato che, a seguito dell'opposizione dell'Ente, si era instaurato un normale giudizio di cognizione, i giudici d'appello osservarono che i Professionisti, sui quali incombeva il relativo onere, non avevano dimostrato l'esecuzione della prestazione e le modalità della stessa, non potendo, al riguardo, valere la certificazione di congruità dell'Ordine professionale, che attestava solo la conformità delle voci di compenso richieste alle normali tariffe professionali descritte, nè potendo sostenersi che la questione esulava dal *thema probandum* in considerazione del contenuto dell'atto di opposizione e delle formulate conclusioni dall'Ente debitore, di talchè la contestazione effettuata in appello era ammissibile, non trattandosi di eccezione nuova, ed erronea era la mancata valutazione della sussistenza del credito da parte del Tribunale, che aveva affrontato, solo, la questione subordinata relativa all'entità del dovuto.



Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso i Professionisti soccombenti in base a cinque motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali il Comune ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116, 163, 167, 183 e 345 cpc, 2697 cc violazione del principio di non contestazione, del principio del contraddittorio, del principio dispositivo del processo, del principio di lealtà e probità e del principio generale di economia processuale. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non ha tenuto conto che, pur chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria, il Comune, con l'atto d'opposizione, aveva eccepito il ritardo nella consegna degli elaborati rispetto ai tempi pattuiti e contestato la determinazione del compenso perchè maggiore di quella indicata nel contratto, sicchè, da una parte, la genericità delle difese in ordine al fatto costitutivo del diritto al compenso, *id est* lo svolgimento delle prestazioni professionali, imponeva di ritenerle non contestate, e dall'altro, che la contestazione circa la mancata esecuzione costituiva eccezione nuova inammissibile in appello .

1.1. Disattesa l'eccezione d'inammissibilità dei motivi, che espongono in modo sufficiente i dati fattuali e sono dotati di idoneo quesito, i motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati. 1.2. A seguito dell'opposizione proposta ex art. 645

cpc, si istaura, infatti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui il creditore, in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa, assume la veste sostanziale d'attore e sul quale incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cc, ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite come all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, quindi, rimessa al libero apprezzamento del giudice del merito. Rilevato, poi, che il principio di non contestazione costituisce solo una tecnica di semplificazione del processo di formazione della prova dei fatti allegati dalle parti, va evidenziato che, per la prevalente giurisprudenza di legittimità (formatasi in tema di prestazioni professionali dell'Avvocato), incombono sul Professionista i relativi oneri probatori ex art. 2697 cc, ove, come nel caso di specie, vi sia contestazione da parte del committente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite, contestazione che, al fine di investire il giudice del potere-dovere di verificarne la fondatezza, non è necessario abbia carattere specifico, essendo invece sufficiente una contestazione anche di carattere generico, sollevata dall'opponente-convenuto in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività (nonché all'ortodossia dell'applicazione delle tariffe), a far sorgere per il Professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (Cass. n.

10150 del 2003, n. 14556 del 2004; 8397 del 2008; 3463 del 2010). In tal caso, ed è l'ipotesi qui ricorrente, la contestazione in appello da parte del Committente soccombente non incorre nel divieto dei *nova*, sancito dall'art 345 cpc, dovendosi, appunto, ritenere ammessa la contestazione di quei fatti che non possono ritenersi incontestati nel giudizio di primo grado.

2. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 163, 167, 183 e 345 cpc, 2697 cc, oltre che vizio di motivazione in relazione alle risultanze probatorie acquisite. I ricorrenti lamentano che il giudice d'appello ha errato nel non tener conto che le risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) erano idonee a provare l'avvenuta esecuzione dell'incarico ^{derivante dal contratto} con la consegna degli elaborati progettuali, come riconosciuto dal Comune sia in sede giudiziale, che con la delibera n. 13 del 1990, e secondo le deposizioni acquisite dall'ex Assessore G M ,

G R , amministratore del Comune e

G B 2.1. Il motivo è fondato: l'impugnata sentenza si è limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che non era stata fornita la prova delle prestazioni svolte, con nessun mezzo istruttorio, senza dar conto, in alcun modo, neppure al fine di escluderne la pertinenza o la relativa attendibilità, delle risultanze probatorie assunte in prime cure e riprodotte nei punti salienti, nel rispetto del principio di autosufficienza, in seno al ricorso.

3. L'accoglimento del motivo comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con assorbimento dei motivi quarto e quinto, ed il rinvio per un nuovo ^{delle risultanze istruttorie in questione} esame, e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, che terrà, anche, conto della disposizione di cui all'art. 284 del R.D. n. 383 del 1934, in tema di previsione della spesa e dell'indicazione dei mezzi per farvi fronte.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2016.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

